



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Veneto Progetti S.C., Marco Pianca, Gino Lucchetta, rappresentati e difesi dagli avv. Pierpaolo Agostinelli, Filippo Cazzagon, con domicilio eletto presso Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 22;

***contro***

Comune di Albignasego, rappresentato e difeso dagli avv. Elena Laverda, Fulvio Lorigiola, con domicilio eletto presso Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

***nei confronti di***

Giuseppe Capocchin, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio

Domenichelli, Paolo Neri, Anna Domenichelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; Giovanni Sartori, Pier Andrea Vorlicek, Michele Ferrari;

***per l'annullamento***

della nota prot.n.18282, di data 19.5.2011 con la quale il COmune di Albignasego, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo79, comma5, lett.b del D.Lgs n.163/2006 ha comunicato al costituendo Raggiupamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) formato da Veneto Progetti s.c. (capogruppo mandataria), dal dott. Marco Pianca (mandante) r dal dott. Gino Lucchetta (mandante), la conferma dell'anomalia dell'offerta presentata e l'esclusione del suddetto Raggruppamento Temporaneo dalla gara d'appalto avente ad oggetto la redazione del P.A.T. e della V.A.S. dello stesso comune (codice identificativo gara: 0483330886); del verbale della seduta della Commissione di gara tenutasi il 16.5.2011 allegato alla nota prot. n. 18282 di data 19.5.2011; della nota prot. n. 21808 di data 16.6.2011 a firma del Dirigente del settore VI-Pianificazione Patrimonio Edilizia residenziale Pubblica del Comune di Albignasego, nonchè della Determinazione n.398 di data 16.6.2011 a firma dello stesso Dirigente, allegata alla stessa nota, con le quali, facebdo seguito all'istanza di autotutela contenuta nell'informativa trasmessa dal R.T.P. capitanato da Veneto Progetti, è stato deciso di confermare l'esclusione del medesimo R.T.P.; nonchè di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Albignasego e di Giuseppe Capocchin;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Viste le ragioni della disposta esclusione;

atteso che il procedimento di verifica dell'anomalia è ripreso , dopo l'intervento in autotutela, consentendo l'approfondimento istruttorio circa le cause di giustificazione presentate, fermo restando quanto già segnalato dall'amministrazione e relative giustificazioni rese dall'interessata;

atteso che il giudizio di anomalia dell'offerta della ricorrente è basato su una pluralità di ragioni e che la sufficienza anche di una sola di esse è idonea a sostenere il giudizio espresso;

ritenuto che, per quanto riguarda la rilevata non remuneratività dell'offerta economica, le giustificazioni di parte ricorrente non hanno specificato, se non in termini generali riferiti ad economie di scala, che nella somma indicante i costi fossero comprese, oltre alle retribuzioni per i professionisti impegnati, anche le spese di carattere generale;

che le giustificazioni rese in ricorso, secondo i sistemi di calcolo prospettati, indipendentemente dalla loro attendibilità, non possono ora supplire l'onere cui era tenuta la ricorrente di articolare le giustificazioni in ordine alla sostenibilità economica dell'offerta;

ritenuto, inoltre, pur ribadendo la sufficienza di tale rilievo a sostenere il giudizio di anomalia, che anche sotto il profilo della tempistica le osservazioni espresse dalla commissione – ferma restando la loro insindacabilità nel merito, in assenza di evidenti illogicità o contraddittorietà - non risultano irrazionali o prive di fondamento, tenuto conto del notevole numero di commesse affidate alla ricorrente, più della metà delle quali ancora in corso di svolgimento, nonché del ridotto tempo dedicato alla concertazione: da cui i dubbi circa l'attendibilità della contrazione della tempistica offerta;

ritenuto, infine, che - al di là delle questioni sulla giurisdizione – è oggettivo che, allo stato, la ricorrente non ha avviato alcuna azione giudiziaria in ordine alla contestazione mossale dal Comune di Parabiago;

osservato, infine, che il giudizio espresso in ordine alle giustificazioni rese dalla seconda classificata, le quali hanno consentito di escludere l'anomalia dell'offerta da questa presentata, non risulta travolto dal riavvio della procedura, essendo state ritenute sufficienti le giustificazioni da questa già fornite a seguito della prima richiesta;

per tutte le considerazioni sin qui espresse il ricorso proposto

avverso la disposta esclusione dalla gara per ritenuta anomalia dell'offerta va respinto e con esso i successivi motivi aggiunti, i quali, una volta confermata l'esclusione dalla gara della ricorrente, risultano in ogni caso inammissibili.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)